

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella sua interezza,
- di conseguenza,
 - annullare la decisione del direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA») del 19 novembre 2018, con la quale si respinge la domanda presentata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;
 - se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 12 giugno [2019], ricevuta il 13 giugno [2019], con la quale si respinge il reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, presentato dal ricorrente in primo grado avverso la suddetta decisione del 19 novembre [2018];
 - accertare il diritto del ricorrente in primo grado al risarcimento del danno non patrimoniale subito, come esposto in dettaglio nel presente ricorso, valutato in via equitativa in EUR 100 000;
 - condannare la FRA alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto e snaturamento degli elementi di prova in relazione all'esposizione dei fatti.

Errore di diritto e violazione del principio della certezza del diritto in relazione al primo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, violazione del giudicato, difetto di motivazione, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, snaturamento degli elementi di prova in relazione al secondo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione in relazione al terzo profilo di illegittimità.

Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra vires ed ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente l'offerta del ricorrente di produrre, su richiesta, un documento rilevante per la controversia, difetto di motivazione in relazione al quarto profilo di illegittimità.

Errore di diritto, difetto di motivazione, errore nella qualificazione giuridica dei fatti, snaturamento degli elementi di prova e errore manifesto di valutazione in relazione al quinto profilo di illegittimità.

Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, errore nella qualificazione giuridica, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente la richiesta del ricorrente di ordinare l'esibizione di un documento rilevante per la controversia, esame incompleto del ricorso di primo grado e del motivo relativo a molestie dedotto dal ricorrente in primo grado in relazione al sesto profilo di illegittimità.

Errore di diritto in relazione alla sezione riguardante l'effettività del danno asserito e il nesso di causalità.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia) il 23 settembre 2021 —
Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC**

(Causa C-590/21)

(2022/C 37/14)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti

Ricorrenti: Charles Taylor Adjusting Limited, FD

Resistenti: Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «manifesto contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione» e, per estensione, con l'ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34 punto 1 e 45, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001⁽¹⁾, debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l'avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici di Stati membri le quali: i) impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso, e ii) ciò costituisca pertanto un'ingerenza nella competenza di un giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso e di cui è già investito e che è riconosciuta compatibile con l'ordine pubblico dell'Unione. Più in particolare, se sia in contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1 e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e/o la dichiarazione di esecutività di una decisione o di un'ordinanza di un giudice di uno Stato membro che concede un risarcimento pecuniario provvisorio e anticipato ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per i costi e le spese derivanti dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che: a) in seguito all'esame di tale azione, la causa sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la decisione (o) e un'ordinanza e b) il giudice dell'altro Stato membro adito dal resistente con nuova azione sia privo di competenza in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la contrarietà manifesta e diretta all'ordine pubblico nazionale — conformemente alle citate concezioni fondamentali culturali e giuridiche, adottate nel paese, e alle norme fondamentali del diritto greco, che riguardano il nucleo stesso del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 8 e articolo 20 della Costituzione ellenica, articolo 33 del codice civile greco e il principio della tutela di tale diritto, come precisato dagli articoli 176 e 173 paragrafi da 1 a 3, 185, 205, 191 del codice di procedura civile greco, citato al numero 6 dei motivi) nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il diritto dell'Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, e il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo — sia compatibile con le concezioni che assimilano e promuovono la prospettiva europea costituisca, secondo l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nel senso in cui deve essere interpretato dalla CGUE, un motivo per impedire il riconoscimento e l'esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze di cui sopra (sub I), emesse da giudici di un altro Stato membro (Regno Unito).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 1° ottobre 2021 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale
(Quarta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-670/19, Carbajo Ferrero / Parlamento**

(Causa C-613/21 P)

(2022/C 37/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Terwinghe, C. González Argüelles, R. Schiano, agenti)

Altra parte nel procedimento: Fernando Carbajo Ferrero